

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

VISTA

l'istanza in data 5 maggio 2023, assunta al protocollo di questo Comando al n. 27381 - e successiva comunicazione in data 16 maggio 2023 -, della società LIGHTHOUSE S.p.A. con sede legale in Via Calzavecchio, 23 -40033 Casalecchio di Reno (BO) e sede operativa in via Prati 1/1 - Ponte Ronca - 40069 Zola Predosa (BO), intesa ad ottenere, per conto della società Helios Energy Srl, l'autorizzazione per esequire una campagna di indagini geofisiche con rilievo batimorfologico, visive con ROV, nonché di campionamenti, sia di acqua che di sedimento, nelle acque prospicienti il litorale, compreso tra i Comuni di Civitavecchia (RM) e Tarquinia (VT);

VISTA

la nota integrativa in data 12 giugno 2023, assunta al protocollo di questo Comando al n. 383881 in data 13 giugno 2023, della stessa LIGHTHOUSE S.p.A., con la quale veniva comunicata sia l'area operativa di intervento che l'individuazione dell'unità destinata alla campagna di indagine in argomento;

CONSIDERATO che le suddette attività sono finalizzate alla realizzazione del progetto consistente nella costruzione di un Parco Eolico Flottante OFF-Shore, denominato "SEABASS", la cui area risulta localizzata all'interno delle acque territoriali a largo della Regione Lazio con approdo costiero nel Comune di Tarquinia (VT);

VISTO

la nota prot. n. 4559 del 18 maggio 2023, assunta al protocollo di questo Comando al n. 31081, con cui l'Istituto Idrografico della Marina ha rilasciato il nulla osta di competenza, subordinato all'ottemperanza di prescrizioni, all'esecuzione dell'indagini di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'attività scientifica in argomento verrà svolta presumibilmente nel periodo compreso tra il 27 giugno 2023 e il 12 luglio 2023, compatibilmente con la situazione meteorologica, con l'ausilio della M/Nave "AEGEAN SURVEYOR" di bandiera Greca;

CONSIDERATO che tale attività sarà svolta nel tratto di mare compreso tra il litorale del Comune di Tarquinia (località Sant' Agostino) e il litorale del Comune di Civitavecchia (località La Frasca), con approdo costiero nel Comune di Tarquinia (ad una profondità d'acqua che varia dal limite della battigia circa 0-1,5 mt, fino a un massimo di circa 50 mt) delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertici	Latitudine	Longitudine
1 (A)	42° 09.2015' N	011° 35.0765' E
2 (B)	42° 09.0904' N	011° 37.9931' E
3 (C)	42° 09.9064' N	011° 42.5719' E
4 (D)	42° 10.3207' N	011° 44.4131' E
5 (E)	42° 09.9424' N	011° 44.3614' E
6 (F)	42° 09.5420' N	011° 43.2353' E
7 (G)	42° 08.4490' N	011° 38.2729' E
8 (H)	42° 08.5478' N	011° 35.0728' E

CONSIDERATA la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione, di regolamentare il traffico marittimo nel tratto di mare interessato

dall'intervento dei mezzi nautici da lavoro;

VISTA la propria Ordinanza n. 58/2017 in data 28 aprile 2017, recante disciplina delle attività

balneari;

VISTA la propria Ordinanza n. 15/2020 in data 17 febbraio 2020, recante nuove disposizioni

in materia di attività subacquee professionali nell'ambito del Circondario Marittimo di

Civitavecchia, in particolare nello specchio acqueo del porto di Civitavecchia;

VISTA la propria ordinanza n. 14/2003, emessa in data 31 marzo 2003 e ss.mm.ii., con la

quale è stato approvato il "Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi

marittimi del porto e della rada di Civitavecchia";

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., recante norme sul riordino della

legislazione in materia portuale;

VISTO il D.Lgs n. 171 in data 18/07/2005 e ss.mm.ii., recante il "codice della nautica da

diporto";

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 61 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30

marzo 1942, n° 327 nonché gli artt. 59 e 524 e del relativo Regolamento di Esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

RENDE NOTO

Nel periodo compreso tra il giorno 27 giugno 2023 e il giorno 12 luglio 2023 e, comunque, fino a termine esigenze, l'impresa LIGHTHOUSE S.p.A. darà corso, per conto della società Helios Energy Srl, ad attività scientifiche consistenti in indagini geofisiche con rilievo batimorfologico, visive con ROV e di campionamenti sia di acqua che di sedimento, nelle acque prospicienti il litorale compreso tra i Comuni di Civitavecchia (RM) e Tarquinia (VT), con l'ausilio della M/Nave "AEGEAN SURVEYOR" di bandiera Greca e precisamente all'interno di un'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertici	Latitudine	Longitudine
1 (A)	42° 09.2015' N	011° 35.0765' E
2 (B)	42° 09.0904' N	011° 37.9931' E
3 (C)	42° 09.9064' N	011° 42.5719' E
4 (D)	42° 10.3207' N	011° 44.4131' E
5 (E)	42° 09.9424' N	011° 44.3614' E
6 (F)	42° 09.5420' N	011° 43.2353' E
7 (G)	42° 08.4490' N	011° 38.2729' E
8 (H)	42° 08.5478' N	011° 35.0728' E

ORDINA

<u> Articolo - 1</u>

- 1. Nel periodo e nel tratto di mare di cui al rende noto così come indicato nella planimetria allegata, parte integrante della presente ordinanza -, è interdetto il transito, la sosta di qualsiasi nave o natante nonché qualsiasi altra attività connessa agli usi del mare nel cerchio di raggio di 100 m da ogni singolo punto di campionamento in cui opererà la M/Nave "AEGEAN SURVEYOR" di bandiera Greca.
- 2. La soc. LIGHTHOUSE S.p.A. dovrà comunicare giornalmente, con anticipo di almeno 30 minuti, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia (Canali 14/16 VHF), l'orario di inizio e termine delle operazioni.
- 3. La stessa società, nello svolgimento della richiamata attività, dovrà porre attenzione ai vincoli e alle limitazioni riportate nel nulla osta rilasciato dall'Istituto Idrografico della Marina con la nota 4559 in data 18 maggio di cui in premessa, con particolare riferimento alle aree di divieto di ancoraggio e alle aree dove insistono cavi e condotte sottomarine.

Articolo - 2

- 1. I lavori dovranno essere effettuati in sicurezza e con condizioni meteomarine favorevoli e assicurate e dovranno essere sospese per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione ovvero su disposizione, impartite anche per le vie brevi, della Capitaneria di porto di Civitavecchia.
- 2. L'unità navale impiegata nei lavori dovrà utilizzare le segnalazioni e dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti ed esporre i segnali prescritti dalla Colreg '72 per prevenire gli abbordi in mare; dovrà, inoltre, essere dotata di apparecchio VHF/FM con il quale effettuare ascolto sul canale 14 e 16, attenendosi ad eventuali disposizioni verbali impartite dall'Autorità Marittima.
- **3.** La stessa unità navale, dovrà sostare nei punti prestabiliti per il tempo strettamente necessario alle operazioni e dovrà essere pronta a muovere in qualsiasi momento su disposizione, anche per le vie brevi, dell'Autorità Marittima.
- **4.** Limitatamente al tratto di mare delimitato dai punti 4 (D) e 5 (E), prospiciente il tratto di arenile sito in località Sant'Agostino (Tarquinia), le attività di cui al *rende noto* dovranno essere svolte dal lunedì al venerdì e al di fuori della fascia oraria riservata alla balneazione. Dovranno, altresì, essere rispettate le disposizioni previste dall'ordinanza di sicurezza balneare n. 58/2017 in data 28 aprile 2017 di cui alle premesse, nonché dalla vigente ordinanza balneare del Comune di Tarquinia (VT);
- **5.** Al termine dei lavori di cui al comma 1, lo specchio acqueo interessato dovrà essere lasciato sgombero da unità da lavoro e da qualsiasi altra attrezzatura.
- **6.** Per l'impiego di eventuali sommozzatori, dovrà essere inoltrata alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia preventiva comunicazione, secondo le modalità di cui alla vigente ordinanza n. 15/2020 in data 17 febbraio 2020.

Articolo - 3

- 1. I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 53 del decreto legislativo 18/07/2005, n. 171, qualora le violazioni siano commesse alla condotta di un'unità da diporto; negli altri casi si applicherà, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, l'art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato.
- **2.** Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

IL COMANDANTE C.V. (CP) Michele CASTALDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



Allegato per richiesta autorizzazione indagini geofisiche al largo di Tarquinia – parco eolico "SEABASS"

